

PROCEDURA PER LA GESTIONE E LA COMUNICAZIONE AL PUBBI	JICO
DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	

Edizione 2017

1. Definizioni

Pierrel o la Società	Pierrel S.p.A.
1 Terrer o la occicta	Tierrer o.p.n.
Amministratore Delegato	L'Amministratore Delegato di Pierrel S.p.A.
Consiglio di Amministrazione	Il Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A.
Presidente del CdA	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A.
Controllate	Le società direttamente e indirettamente controllate da Pierrel S.p.A. ai sensi dell'articolo 93 del TUF.
Consob	La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.
Dirigente Preposto	Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Pierrel S.p.A., nominato ai sensi del TUF e dello statuto sociale di Pierrel S.p.A.
Dirigenti	Il Direttore Generale e dirigenti strategici di Pierrel S.p.A.
Organismo di Vigilanza	Organo di controllo previsto dall'articolo 6 del D. Lgs. 231/01, integralmente composto da soggetti esterni alla Società.
Responsabile IT	Il soggetto responsabile dei sistemi informativi di Pierrel S.p.A.
Internal audit	La Funzione Internal Audit di Pierrel S.p.A.
Investor Relator	La Funzione <i>Investor Relations</i> di Pierrel S.p.A.
Informazioni Riservate	Ogni informazione o notizia non qualificabile come Informazione Privilegiata, che riguarda Pierrel o le Controllate, che non sia di pubblico dominio e che per il suo oggetto o per altre sue caratteristiche abbia natura riservata, acquisita dai Destinatari (come nel seguito definiti) nello svolgimento del proprio lavoro, della propria professione, della propria funzione o ufficio.
Modello 231	Il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Pierrel S.p.A. ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni.

SDIR	Il sistema SDIR-NIS per la trasmissione e la diffusione delle Informazioni Regolamentate gestito da Bit Market Services S.p.A., società del gruppo London Stock Exchange, e autorizzato dalla Consob.
1INFO	Meccanismo di stoccaggio utilizzato per il mantenimento delle informazioni regolamentate pubblicate sul mercato, gestito da Computershare S.p.A. e autorizzato dalla Consob.
TUF	Il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni.
Regolamento Emittenti	Il Regolamento di attuazione del D. Lgs. 58/1998 concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni.
Regolamento MAR	Il Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato.
Regolamento 1055	Il Regolamento di esecuzione della Commissione del 29 giugno 2016, n. 1055 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli strumenti tecnici per l'adeguata comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate e per ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate.
Regolamento 347	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 del 10 marzo 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione concernenti il formato del registro <i>insider</i> .
Regolamento di Borsa	Le disposizioni in materia di informazione societaria di cui al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.
Istruzioni al Regolamento di Borsa	Le disposizioni in materia di informazione societaria di cui alle istruzioni al Regolamento di Borsa, come di volta in volta modificate e integrate.
Registro Insiders o Registro	Banca dati informatica - istituita ai sensi della normativa applicabile, secondo le modalità di cui all'art. 18 del Regolamento MAR, nonché delle disposizioni di cui al Regolamento 347 – contenente l'elenco delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso a Informazioni Privilegiate.

2. Scopo e ambito di applicazione

- 2.1. Ai sensi di quanto previsto:
 - (a) dalle disposizioni di cui al Regolamento MAR;
 - (b) dalle disposizioni di cui al Regolamento 1055;
 - (c) dal TUF; e
 - (d) dalle disposizioni di cui al Regolamento Emittenti,

il Consiglio di Amministrazione ha adottato la presente "Procedura per la gestione e la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate" (la "**Procedura**").

2.2. La presente Procedura ha lo scopo di:

- regolamentare le modalità di monitoraggio e circolazione interna delle Informazioni Privilegiate, quali previste dall'articolo 7 del Regolamento MAR, così come definite nel successivo Articolo 3, concernenti, direttamente o indirettamente, Pierrel;
- regolamentare le modalità di comunicazione al mercato e al pubblico, in conformità alle applicabili disposizioni di legge, delle Informazioni Privilegiate;
- regolamentare la procedura da seguire per ritardare la comunicazione al mercato e al pubblico, in conformità alle applicabili disposizioni di legge, delle Informazioni Privilegiate;
- regolamentare i comportamenti dei Destinatari, così come definiti nel successivo Paragrafo 2.3, ai sensi della normativa applicabile.

La Procedura definisce quindi:

- (i) i requisiti di e le responsabilità per l'individuazione e la valutazione dell'Informazione Privilegiata;
- (ii) le modalità di tracciamento dell'accesso all'Informazione Privilegiata *in itinere*, con particolare riferimento al Registro Insiders di cui all'articolo 18 del Regolamento MAR, nonché alle disposizioni del Regolamento 347;
- (iii) le disposizioni operative sulla comunicazione al mercato delle Informazioni Privilegiate; e
- (iv) le condizioni e la procedura da seguire per ritardare la comunicazione al mercato delle Informazioni Privilegiate.

2.3. La presente Procedura si applica a:

(a) i membri degli organi di amministrazione e di controllo, i dirigenti e i dipendenti di Pierrel e delle sue Controllate; e (b) le persone, sia fisiche sia giuridiche, che in ragione della loro attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso, su base regolare od occasionale, ad Informazioni Privilegiate e, pertanto, dovranno essere iscritte nel Registro,

(i "Destinatari").

2.4. La Procedura, inoltre, unitamente alla "Procedura per la tenuta e l'aggiornamento del Registro Insiders" e al "Codice Internal Dealing", integrano il Modello 231, costituendo uno strumento di controllo diretto a prevenire la formazione e l'attuazione dei reati ivi previsti, inclusi dunque i reati in materia di abusi di mercato.

3. Informazione Privilegiata

- 3.1. Costituiscono Informazioni Privilegiate ai sensi della presente Procedura, e sono soggette alla disciplina ivi prevista quelle informazioni:
 - (a) di carattere preciso, ossia che:
 - (i) si riferiscono a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà;
 - (ii) sono sufficientemente specifiche da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari emessi dalla Società (i "**Titoli**");
 - (b) che non sono state rese pubbliche;
 - (c) concernenti direttamente o indirettamente Pierrel , i Titoli o eventuali strumenti finanziari derivati collegati;
 - (d) che, se rese pubbliche, potrebbero avere un effetto significativo sui prezzi dei Titoli, intendendosi per tali le informazioni che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

Anche la tappa intermedia di un processo prolungato è considerata un'Informazione Privilegiata se risponde ai criteri sopra elencati⁽¹⁾.

In tal senso, il Regolamento MAR indica che le informazioni relative a un evento o a una serie di circostanze che costituiscono una fase intermedia in un processo prolungato possono riguardare, ad esempio:

⁽¹⁾ In particolare, il Regolamento MAR precisa che "se l'informazione privilegiata concerne un processo che si svolge in più fasi, ciascuna di queste fasi, come pure l'insieme del processo, può costituire un'informazione privilegiata. Una fase intermedia in un processo prolungato può essere costituita da una serie di circostanze o un evento esistente o che, in una prospettiva realistica fondata su una valutazione complessiva dei fattori esistenti al momento pertinente, esisterà o si verificherà. Tuttavia, questa nozione non dovrebbe essere interpretata nel senso che si debba prendere in considerazione l'entità dell'effetto di quella serie di circostanze o di quell'evento sui prezzi degli strumenti finanziari in questione."

- lo stato delle negoziazioni contrattuali;
- le condizioni contrattuali provvisoriamente convenute;
- la possibilità di collocare strumenti finanziari;
- le condizioni alle quali tali strumenti sono venduti;
- le condizioni provvisorie per la collocazione di strumenti finanziari; o
- la possibilità che uno strumento finanziario sia incluso in un indice principale o la cancellazione di uno strumento finanziario da un tale indice.

Con riguardo al requisito della precisione, il Regolamento MAR precisa altresì che nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

4. Obbligo di riservatezza

4.1. I Destinatari sono tenuti a:

- (i) mantenere riservate tutte le Informazioni Riservate nonché le Informazioni Privilegiate, anche per le quali sia stata ritardata la comunicazione ai sensi dell'Articolo 9 che segue e, pertanto, a non diffonderle né rivelarle a chiunque fuori dai casi previsti dalla legge e dalla presente Procedura;
- (ii) utilizzare le Informazioni Riservate e le Informazioni Privilegiate, anche soggette a ritardo, esclusivamente nel corso dell'espletamento del proprio lavoro, della propria professione, della propria funzione o dell'ufficio e pertanto a non utilizzarle, per alcun motivo o causa, per fini diversi da quelli in ragione dei quali ne sono in possesso, e, in particolare, a fini personali, ovvero in pregiudizio della Società o delle Controllate;
- (iii) assicurare che le Informazioni Riservate e le Informazioni Privilegiate, anche soggette a ritardo, siano trattate assumendo ogni idonea cautela affinché la circolazione delle stesse avvenga senza pregiudizio del loro carattere riservato sino a quando le medesime non vengano comunicate secondo quanto previsto in questa Procedura o rese note ai sensi di legge o siano altrimenti di pubblico dominio.
- 4.2. La comunicazione a soggetti terzi esterni di dati, documenti o informazioni potenzialmente idonee a configurarsi come Informazioni Privilegiate, o di Informazioni Privilegiate per le quali sia stata ritardata la comunicazione ai sensi dell'Articolo 9 che segue, è ammessa esclusivamente a condizione che (i) la comunicazione avvenga esclusivamente per ragioni d'ufficio nell'esercizio della funzione svolta e con modalità tali da assicurare la riservatezza delle informazioni, limitandone la circolazione esclusivamente nei confronti degli specifici soggetti destinatari, e (ii) i soggetti destinatari siano tenuti ad obblighi legali o contrattuali di riservatezza in merito alle informazioni ricevute.

5. Istituzione ed iscrizione dei Destinatari nel Registro Insiders

- 5.1. Ai fini della Procedura e in ottemperanza a quanto previsto della normativa applicabile e precisamente dall'art. 18 del Regolamento MAR e dalle disposizioni di cui al Regolamento 347, Pierrel ha istituito il Registro *Insiders* al fine di assicurare la tracciabilità dei soggetti che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate, anche delle quali sia stata ritardata la comunicazione. Il Registro è tenuto in formato elettronico. Tale formato elettronico deve garantire in ogni momento (i) la riservatezza delle informazioni contenute nel Registro, assicurando che l'accesso al medesimo sia limitato alle persone chiaramente identificate che, presso Pierrel, devono accedervi per la natura della rispettiva funzione o posizione; (ii) l'esattezza delle informazioni riportate nel Registro; e (iii) l'accesso e il reperimento delle versioni precedenti del Registro stesso.
- 5.2. I Destinatari che vengono in possesso di Informazioni Privilegiate, anche delle quali sia stata ritardata la comunicazione ai sensi del successivo Articolo 9, saranno iscritti nel Registro in conformità a quanto stabilito nella "Procedura per la tenuta e l'aggiornamento del Registro *Insiders*" adottata dalla Società.

6. Organi e funzioni

- 6.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o l'Amministratore Delegato:
 - (a) valutano, ai fini della sussistenza o meno della Informazione Privilegiata, la rilevanza di ogni complesso di circostanze o evento riguardante direttamente o indirettamente la Società o i Titoli, e
 - (b) stabiliscono se sussiste effettivamente un'Informazione Privilegiata e decidono se:
 - (i) procedere ad effettuare la comunicazione al mercato dell'Informazione Privilegiata, in conformità alle disposizioni della normativa applicabile e della presente Procedura, ovvero
 - (ii) ritardare la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata, in conformità a quanto stabilito dalla normativa applicabile e dalla presente Procedura.
- 6.2. Nel caso in cui venga assunta la decisione di cui al punto b(i) del Paragrafo 6.1 che precede, ne vengono informati l'*Investor Relator* e il Dirigente Preposto. Questi ultimi, con il tempestivo supporto delle strutture aziendali di volta in volta competenti, curano la tempestiva predisposizione di un testo di comunicato stampa che deve essere sottoposto all'approvazione dell'Amministratore Delegato e/o del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 6.3. Qualora venga assunta la decisione di cui al punto b(ii) del Paragrafo 6.1 che precede, ne vengono informati l'*Investor Relator* e il Dirigente Preposto. Questi ultimi con il tempestivo supporto delle strutture aziendali di volta in volta competenti procedono, in conformità con quanto previsto dall'Articolo 9 della presente Procedura, alla stesura della relazione contenente la spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le Condizioni per

il Ritardo (come di seguito definite), nonché le ulteriori informazioni prescritte dal Regolamento 1055. Il testo della relazione è sottoposto all'approvazione dell'Amministratore Delegato e/o del Presidente del Consiglio di Amministrazione ai fini della trasmissione a Consob a cura del Dirigente Preposto e/o dell'Investor Relator allorquando prevista ai sensi della normativa applicabile e della presente Procedura.

- 6.4. Qualora gli eventi rilevanti oggetto del comunicato costituiscano oggetto di deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione, le decisioni indicate nel Paragrafo 6.1 che precede sono assunte dal Consiglio di Amministrazione medesimo. In caso di diffusione del comunicato stampa, esso viene predisposto secondo quanto previsto dal precedente Paragrafo 6.2 e approvato dal Consiglio di Amministrazione.
- 6.5. Qualsiasi Destinatario che ritenga di essere venuto in possesso di un'Informazione Privilegiata in relazione alla quale non gli risultano ancora adempiuti gli obblighi di comunicazione nei confronti del pubblico, o non gli risulta adottata la decisione di ritardarne la diffusione, comunica senza indugio tale circostanza al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o all'Amministratore Delegato.

7. Comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata

7.1. L'art. 17, comma 1, del Regolamento MAR impone agli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato di comunicare quanto prima possibile a Consob, a Borsa Italiana S.p.A. e al pubblico le Informazioni Privilegiate.

Gli obblighi di comunicazione all'esterno delle Informazioni Privilegiate devono essere adempiuti tramite la diffusione al mercato, secondo le modalità previste dalla normativa applicabile, di comunicati stampa. Tali comunicati stampa vengono redatti ai sensi della normativa applicabile e delle disposizioni regolamentari previste negli schemi di comunicati contenuti nelle Istruzioni al Regolamento di Borsa.

Ai sensi del Regolamento 1055, la Società è tenuta a diffondere l'Informazione Privilegiata senza discriminazioni a una platea il più possibile ampia, utilizzando i mezzi di informazione sui quali il pubblico fa ragionevole affidamento per l'effettiva diffusione di tali informazioni. La comunicazione avviene tramite un mezzo elettronico, che consente di preservare la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni in fase di trasmissione e indica chiaramente:

- (i) la natura privilegiata delle informazioni comunicate;
- (ii) l'identità dell'emittente: ragione sociale completa;
- (iii) l'identità del notificante: nome, cognome, posizione presso l'emittente;
- (iv) l'oggetto delle Informazioni Privilegiate;
- (v) la data e l'ora della comunicazione ai mezzi di informazione.

8. Richieste di informazioni o di comunicazioni al mercato formulate da parte di Borsa Italiana S.p.A. o Consob

In presenza di specifiche richieste di informazioni o di comunicazioni al mercato formulate da parte di Consob e/o di Borsa Italiana S.p.A., l'Amministratore Delegato - dopo aver consultato l'*Investor Relator* e/o il Dirigente Preposto, e salvo che non ritenga opportuno coinvolgere l'intero Consiglio di Amministrazione - dispone la pubblicazione di un comunicato secondo l'*iter* descritto nel precedente Paragrafo 6.2, secondo le modalità di volta in volta richieste e concordate con le citate autorità.

9. Ritardo delle comunicazioni

- 9.1. La Società, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o dell'Amministratore Delegato, può decidere, sotto la sua responsabilità ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del Regolamento MAR di ritardare la *disclosure* al pubblico di Informazioni Privilegiate, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - (a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente gli interessi legittimi della Società;
 - (b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico;
 - (c) la Società è in grado di garantire la riservatezza delle informazioni in questione

(le "Condizioni per il Ritardo").

- 9.2. Nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare, la Società può, sotto la propria responsabilità, ai sensi del precedente Paragrafo 6.3, ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate relative a tale processo, in conformità a quanto stabilito dal presente Articolo 9, ferma restando la necessità che sussistano le Condizioni per il Ritardo.
- 9.3. Con riferimento ai "legittimi interessi" di cui al Paragrafo 9.1(a) che precede, il Considerando n. 50 del Regolamento MAR precisa che "i legittimi interessi" possono riferirsi in particolare alle circostanze seguenti, che non costituiscono un elenco esaustivo:
 - (i) negoziazioni in corso, o elementi connessi, nel caso in cui la comunicazione al pubblico possa comprometterne l'esito o il normale andamento. In particolare, nel caso di minaccia grave e imminente per la solidità finanziaria dell'emittente, anche se non rientrante nell'ambito delle disposizioni applicabili in materia di insolvenza, la comunicazione al pubblico delle informazioni può essere ritardata per un periodo limitato di tempo qualora essa rischi di danneggiare gravemente gli interessi degli azionisti esistenti o potenziali, in quanto pregiudicherebbe la conclusione delle trattative miranti ad assicurare il risanamento finanziario a lungo termine dell'emittente;
 - (ii) decisioni adottate o ai contratti conclusi dall'organo direttivo di un emittente la cui efficacia sia subordinata all'approvazione di un altro organo dell'emittente, qualora

la struttura dell'emittente preveda la separazione tra tali organismi, a condizione che la comunicazione al pubblico dell'informazione prima dell'approvazione, combinata con il simultaneo annuncio che l'approvazione è ancora in corso, rischi di compromettere la corretta valutazione dell'informazione da parte del pubblico.

- 9.4. La riservatezza delle Informazioni Privilegiate per le quali è stato deciso di ritardare la divulgazione al pubblico, sarà assicurata mediante l'adozione di efficaci misure che dovranno necessariamente consentire:
 - (a) di impedire l'accesso a tali informazioni a persone diverse da quelle che ne hanno necessità nell'ambito dell'esercizio delle loro funzioni aziendali;
 - (b) di garantire che le persone che hanno accesso a tali informazioni riconoscano i doveri giuridici e regolamentari che ne derivano e siano a conoscenza delle possibili sanzioni in caso di abuso o di diffusione non autorizzata delle informazioni;
 - (c) l'immediata comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, qualora i medesimi soggetti non siano stati in grado di assicurarne la riservatezza.

In tale ultima circostanza e in tutti i casi in cui sia accertato il venir meno di anche una sola delle Condizioni per il Ritardo, la Società, oltre a dover comunicare al pubblico quanto prima possibile l'Informazione Privilegiata, immediatamente dopo la comunicazione al pubblico, dovrà effettuare la notifica di cui al successivo Paragrafo 9.5.

Con riferimento alla condizione relativa alla garanzia di riservatezza, si ritiene che tale riservatezza non sia più garantita anche nei casi in cui una voce (c.d. rumour): (i) si riferisca in modo esplicito a un'Informazione Privilegiata soggetta a ritardo e (ii) sia sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tale Informazioni Privilegiata soggetta a ritardo non sia più garantita, a prescindere e indipendentemente dalla verificazione, in conseguenza del rumour, di un'alterazione del prezzo dei Titoli.

- 9.5. Quando ha ritardato la comunicazione di un'Informazione Privilegiata ai sensi del presente Articolo, la Società, immediatamente dopo che l'Informazione Privilegiata è stata comunicata al pubblico o nei diversi termini o modalità previsti dalla normativa vigente, notifica tale ritardo alla Consob (secondo le modalità e i termini stabiliti dalla medesima) e fornisce per iscritto una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le Condizioni per il Ritardo. La notifica del ritardo deve contenere tutte le informazioni elencate dall'articolo 4 del Regolamento 1055.
- 9.6. Ai fini dell'applicazione del precedente Paragrafo 9.5, la Società utilizza gli strumenti tecnici previsti dal Regolamento 1055⁽²⁾.

⁽²) Cfr. art. 4, comma 1, del Regolamento 1055. La Società deve utilizzare strumenti tecnici che assicurino l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle seguenti informazioni: "(a) data e ora: (i) della prima esistenza dell'Informazione Privilegiata presso la Società; (ii) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata; (iii) della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata da parte della Società; (b) identità delle persone che presso la Società sono responsabili: (i) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione e della decisione che stabilisce l'inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine; (ii) del monitoraggio continuo delle Condizioni per il Ritardo; (iii) dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata; (iv) della comunicazione all'autorità competente delle informazioni richieste per il ritardo e della spiegazione per iscritto; (c) prova del soddisfacimento iniziale delle Condizioni per il Ritardo e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo, tra cui: (i) barriere protettive delle informazioni erette sia all'interno sia verso l'esterno per impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di altre persone oltre

10. Sanzioni

- 10.1. Ferme restando le conseguenze di legge e regolamentari previste per l'inadempimento degli obblighi di cui alla normativa applicabile, l'abuso di Informazioni Privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzioni penali e amministrative nei confronti di coloro che lo hanno commesso e possono dare luogo a situazioni che comportano la responsabilità amministrativa della Società ex D. Lgs. 231/2001.
- 10.2. Fermo restando il diritto della Società di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che alla stessa possa derivare da qualsivoglia comportamento tenuto dai Destinatari in violazione della presente Procedura, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente Procedura da parte dei Destinatari comporterà le responsabilità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti⁽³⁾.
- 10.3. L'inosservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente Procedura da parte dei Destinatari comporterà inoltre l'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva, nonché l'obbligo di risarcire alla Società e alle Controllate tutti i danni che possano derivare alle stesse dalla violazione della presente Procedura, da intendersi quale parte integrante del contratto di lavoro e/o del diverso rapporto contrattuale o fiduciario che intercorre tra i Destinatari e la Società e/o le Controllate.

quelle che, presso la Società, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione; (ii) modalità predisposte per divulgare al più presto le Informazioni Privilegiate non appena non ne sarà più garantita la riservatezza.

⁽³⁾ A tale riguardo si veda anche la "Procedura per la tenuta e l'aggiornamento del Registro Insiders".